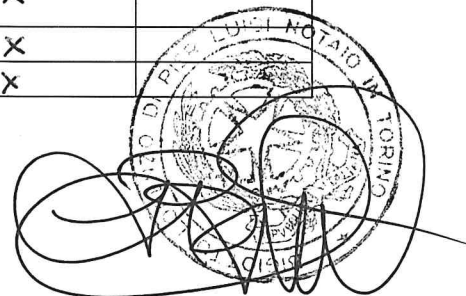


ALLEGATO A AL REPERTORIO NUMERO 10005/8447

	PRESENTE	DELEGA	ASSENTE	FIRMA
BADINI DANIELA		X		
BASTERIS GABRIELLA	X			Basteris Gabriella
CAIANIELLO PAOLO	X			Caianello Paolo
CASALE ANDREA PASQUALE		X		
CIAVARELLA PASQUALE	X			Ciavarella Pasquale
CRAVOTTA BENITO		X		
DUCALE LUGIA	X			Luigia Ducale
GJONI MARIAN	X			Gjoni Marian
MALANDRI ANTONIO	X			Antonio Malandri
MANCINO FRANCO		X		
MARZANO MARCO NATALINO		X		
PATRUNO ANDREA		X		
PATRUNO SPIRIDIONE		X		
RAPOLLA GIUSEPPE		X		
VIGNALI NENZI		X		
VINCIS FRANCESCO		X		
ZINGARELLI UGO	X			Zingarelli Ugo
MORETTI DARIO			X	
TERZI PAOLO		X		
PITOCCO VINCENZO		X		
MENEGUZ ROBERTO	X			Roberto Meneguz
FRANZETTA ROSANNA			X	
SANSONE ROBERTO		X		
CIAVARELLA CARLO		X		
DEFILIPPO MARIO		X		
LUCIANI LUIGI		X		
FERRO STELLA		X		
RAPPAZZO GIUSEPPE		X		
SPADA ANTONIO			X	
SCIALLA ENRICO		X		
SALVI LUIGI		X		
GARRONE BRUNO			X	
CAMILLO' ANDREA		X		
ALTAFIN CLAUDIO		X		
CRISTOFARO GIUSEPPE	X			Cristofaro Giuseppe
MERCURIO ANTONELLA	X			Mercurio Antonella
BOVIO suor ANGELA VINCENZINA			X	
RUFFATTO PIERLUIGI		X		
BATTILOMO MARGHERITA			X	
GRECO AGATA			X	
SONNESSA MAURO			X	

Ciavarella Pasquale



MARINO GIUSY			X	
GAIDANO ROSALBA		X		
ZAIA TECLA		X		
CASSINIS PIERANGELO		X		
PULINA ANTONIETTA		X		

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
"ASSOCIAZIONE I TRALCI APS"

Titolo I Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 Denominazione e Sede

È costituita ai sensi del Codice civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), un'Associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione di "ASSOCIAZIONE I TRALCI APS", con sede in Torino, Via Roveda n. 2/4.

L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera del Consiglio Direttivo e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, al RUNTS, alla Pubblica Amministrazione competente (in caso di iscrizione a pubblici registri) ed a tutti gli altri enti pubblici e privati con cui ha rapporti l'Associazione, senza dover procedere alla modifica dello statuto.

Art. 2 Finalità

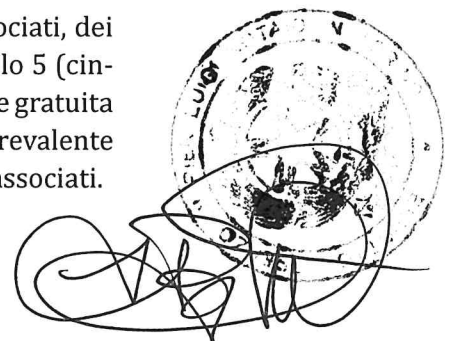
L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri Associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

Nell'ambito delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal Codice del Terzo Settore, l'Associazione ha per scopo quello di promuovere lo sviluppo umano integrale e il benessere della comunità, perseguendo la crescita culturale, sociale e civica delle persone attraverso interventi di prevenzione, sostegno e recupero del disagio sociale, nonché mediante la promozione di attività educative, culturali e sportive volte all'inclusione sociale e al miglioramento della qualità della vita.

Inoltre, l'Associazione propone e sviluppa progetti, si occupa della promozione e diffusione dei risultati ottenuti nelle suddette materie e contempla la realizzazione di prodotti editoriali multimediali e non.

A tal fine, svolge in via esclusiva o principale, in favore dei propri Associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 (cinque) del presente statuto, in forma o di azione volontaria o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi con ricorso prevalente all'attività volontaria degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Ciavarella Torquato



L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati, come previsto dall'articolo 28 (ventotto) del presente statuto.

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 5 (cinque), 6 (sei), 7 (sette) e 8 (otto) del presente statuto:

- Attività di interesse generale;
- Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi.

Art. 5 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
- p) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.
- r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.
- t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
- u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione

ai propri Associati, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente cui l'Associazione è affiliata e ai loro associati, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può anche esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 (cinque) del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 7 Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 8 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese associativi e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

Art. 9 Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a di-

Giavarella Pasquale



sposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri Associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 20% (venti per cento) del numero degli associati fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Titolo III Funzionamento

Art. 10 Esercizio Associativo, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Associativo

L'esercizio associativo si svolge dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Per ogni esercizio associativo è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 (sei) del presente statuto. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Esso deve essere approvato entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 (trenta) giugno.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio associativo, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art. 11 Informativa agli Associati

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio associativo, devono essere affissi presso la sede dell'Associazione, e trasmessi a tutti gli Associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito dell'Associazione.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli Associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'Associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Art. 12 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 (due) del presente statuto.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto Associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 28 (ventotto) del presente statuto.

Art. 13 Fonti di finanziamento

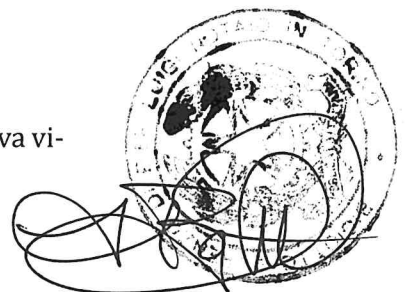
Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento degli Associati;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività di cui agli articoli 5 (cinque), 6 (sei), 7 (sette) e 8 (otto) del presente statuto;
- della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- dai contributi degli Associati e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali marginali.

Art. 14 Libri associativi

L'Associazione si dota dei libri associativi obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'Associazione deve tenere i seguenti libri:

Giavarella Pasquale



- libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- nel caso sia istituito l'Organo di Controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il registro dei volontari di cui all'articolo 9 (nove) del presente statuto, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche. Tutti gli Associati in regola con il versamento delle quote associativi hanno diritto di esaminare i libri associativi. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 15 Revisione Legale dei Conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea degli Associati deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l'Organo di Controllo di cui all'articolo 24 (ventiquattro) del presente statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Titolo IV Gli Associati

Art. 16 Adesione all'Associazione

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra natura in relazione all'ammissione degli Associati. Possono pertanto aderire all'Associazione, diventandone Associati, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro (a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% -cinquanta per cento- del numero delle APS associate) che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi associativi. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Per quanto riguarda l'adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti, con le modalità previste dal regolamento specifico.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente, o altro componente del Direttivo, a formalizzarne l'ammissione delle persone fisiche. In ogni caso, alle domande di adesione si deve dare risposta entro sessanta giorni dalla data della presentazione della richiesta. Dell'accoglimento della richiesta devono essere

informati i richiedenti e fatta annotazione sul libro degli Associati. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento motivato del mancato accoglimento. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera associativa purché siano contestualmente versate le quote Associative prescritte. La tessera ha valore annuale. Gli Associati rinnovano il vincolo Associativo tramite il rinnovo del tesseramento. Gli Associati, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti associativi presso la sede dell'Associazione.

La quota associativa corrisposta dall'Associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di Associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita Associativa.

Le modalità e le condizioni di Associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita Associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Art. 17 Diritti degli Associati

Gli Associati hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita Associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera associativa;
- c) a frequentare i locali dell'Associazione;
- d) a partecipare alle assemblee;
- e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- f) ad approvare i bilanci;
- g) ad eleggere gli organi Associativi e farsi eleggere, se maggiorenni, negli stessi;
- h) a prendere visione dei libri dell'Associazione.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli Associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote Associative. Gli Associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti Associativi da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Tutti gli Associati delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi associativi. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante.

Art. 18 Doveri degli Associati

Gli Associati sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;



Chiavarella Pasquale

- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi Associativi;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote associative decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) a adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione.

Art. 19 Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di Associato si perde:

- a) per decesso;
- b) per esclusione;
- c) per recesso;
- d) per estinzione o scioglimento dell'Associazione.

L'esclusione degli Associati è decisa dal Consiglio Direttivo ed approvata a maggioranza dall'Assemblea degli Associati su presentazione di specifico giudizio, ovvero in caso di:

- gravi motivi che possano in ogni modo arrecare qualsiasi danno all'Associazione;
- inosservanza dei doveri previsti dal presente Statuto;
- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari e/o regolamentari;
- perdita di uno o più requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione ad Associato;
- mancato pagamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà comunicata per iscritto all'Associato interessato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo al provvedimento.

L'Associato può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso, per avere efficacia allo scadere dell'anno in corso, deve essere comunicata al Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata A/R o P.E.C. almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale e non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Competente in merito alla sospensione o espulsione degli Associati è il Consiglio Direttivo dell'Associazione. Contro le sue deliberazioni, l'Associato può ricorrere, entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'Assemblea degli Associati, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

In caso di recesso, esclusione o decesso, gli Associati o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 20 Organi Associativi

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 24 (ventiquattro) del presente Statuto, è organo associativo anche l'Organo di Controllo.

Art. 21 L'Assemblea

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dagli Associati in regola con il tesseramento e il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione. È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento o, qualora prevista in modalità di video conferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa, e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli Associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'Assemblea entro i 15 (quindici) giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio associativo precedente, ai sensi dell'articolo 7 (sette) del presente Statuto;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio associativo;
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- nomina e revoca i componenti gli organi associativi e ne delibera eventualmente i compensi;
- nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di Controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi degli Associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Quale Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

Giavella Pasquale



Per modificare lo Statuto o per deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione occorre la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati in prima convocazione e almeno 1/3 (un terzo) in seconda o successive convocazioni e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in Assemblea. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. Tutte le delibere dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Gli Associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni Associato ha diritto a un voto e può rappresentare fino ad un massimo di tre Associati o di cinque associati nelle associazioni con un numero di associati non inferiore a cinquecento. I rappresentanti degli Associati che siano enti del Terzo settore, hanno diritto a cinque voti. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile, in quanto compatibile. Gli Associati minori sono rappresentati in Assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche associative, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote associative o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 22 Il Consiglio Direttivo

È eletto dall'Assemblea. È composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra gli Associati persone fisiche ovvero indicate dagli enti giuridici Associati. I suoi componenti durano in carica 4 (quattro) anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche associative e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea non approvi il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;

- attua gli indirizzi dell'Assemblea;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività dell'Associazione;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vicepresidenti. In caso di più vicepresidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- delibera circa l'ammissione degli Associati, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'Associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi;

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 (quindici) giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma almeno due volte all'anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza degli Associati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 (quindici) giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente e si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Art. 23 Il Presidente

È eletto dall'Assemblea e scelto tra gli Associati. Dura in carica 4 (quattro) anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche associative, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea non approva il bilancio d'esercizio.

Giovanna Pasquale



Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio Direttivo la nomina di uno o più Vicepresidenti. Predispose per l'Assemblea il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio associativo, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi associativi. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 24 L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea deve nominare un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio associativo sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio associativo dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di Controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'Associazione o su determinati affari. Le deliberare adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 25 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete Associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Art. 26 Rimandi al Codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore.

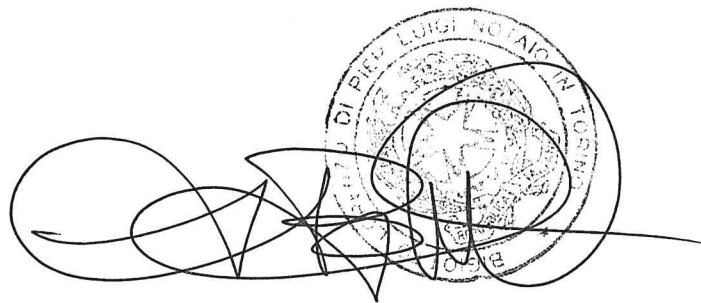
Art. 27 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'Assemblea degli Associati può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del Codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

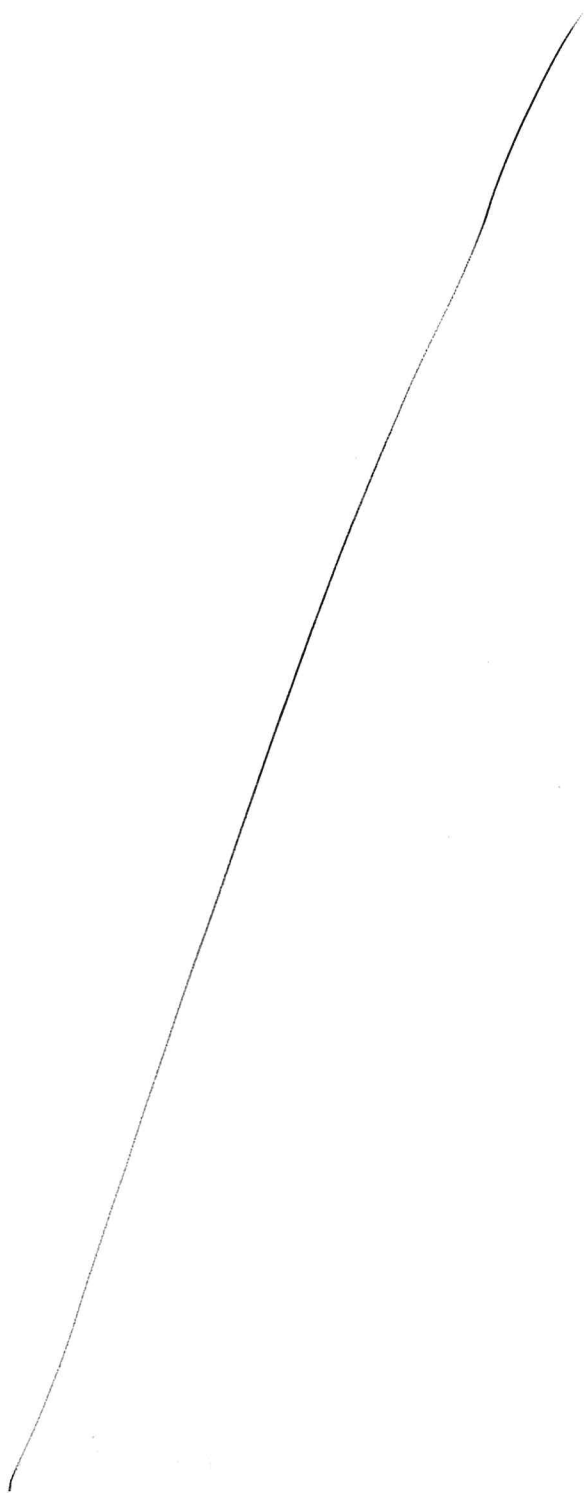
Art. 28 Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

A circular notary stamp is partially obscured by a large, stylized handwritten signature. The stamp contains the text "UFFICIO DI PIER LUIGI NOTARIO IN TORINO" around the perimeter. The signature is written in dark ink and is highly stylized, with loops and flourishes.

Ciavarella Pasquale



Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico
(art. 22, comma 1, Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 - art. 68-ter,
Legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico ed attesto io sottoscritto Avvocato Lorenzo BIGIOTTO, Notaio
in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pine-
rolo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale
(dotata di Certificato di Vigenza fino al 25 (venticinque) luglio 2026
(duemilaventisei) rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Cer-
tification Authority), che la presente copia, contenuta in un supporto
informatico, è conforme al documento originale analogico conser-
vato nei miei atti, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 6, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esecu-
zione e produzione della presente copia di documento analogico
formata su supporto informatico, sostituisce quella su supporto analo-
gico.

Torino, il 12 (dodici) novembre 2025 (duemilaventicinque)

File firmato digitalmente dal Notaio